

STATUTO

IPERICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASTIA UMBRA PG VIA VENANZIO
GABRIOTTI 4

Numero REA: PG - 302848

Codice fiscale: 03626860542

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	<i>Allegato A</i>
	TITOLO I	<i>Rep. 73.436</i>
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	<i>Rece 24.742</i>
	Art. 1 (costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Bastia Umbra la Società cooperativa denominata	
	"Iperico Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	1	

	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione	
	individuale mirata che porti a soddisfare non solo le esigen-	
	ze assistenziali ma anche il mantenimento ed il potenziamento	
	di competenze e capacità atte al reinserimento lavorativo dei	
	soggetti a vario titolo assistiti. Inoltre si ritiene indi-	
	spensabile ampliare i settori di attività della cooperativa,	
	per garantire il mantenimento occupazionale, a mero titolo di	
	esempio, nel caso in cui si verificassero cause ostative	
	nell'esercizio di attività socio assistenziali, al fine di	
	poter reimpiegare i soci in attività alternative svolte nel	
	settore b) o viceversa.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	2	

4 di 47

	primo comma, punto b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, do-	
	ve persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.	
	4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo socia-	
	le che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge	
	381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamen-	
	te che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'al-	
	tro, a solo titolo esemplificativo:	
	A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:	
	- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assi-	
	stenziali, educativi e di istruzione e in particolare, a fa-	
	vore di minori, persone con disabilità, anziani, tossicodi-	
	pendenti, portatori di devianze sociali e nuove forme emer-	
	genti di bisogni e povertà;	
	- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e	
	culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozio-	
	ne di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle	
	persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei	
	diritti civili, asili nido;	
	- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazio-	
	4	

	ni fisiche, psichiche e sensoriali e per persone con disabi-	
	lità comprese comunità terapeutiche residenziali e gruppi ap-	
	partamento;	
	- impianti per l'ippoterapia;	
	- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali,	
	servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le per-	
	sone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le	
	abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle si-	
	tuazioni di handicap;	
	- realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi	
	a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la	
	promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realiz-	
	zazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e	
	dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97	
	n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;	
	- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di ac-	
	coglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, co-	
	munità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che	
	garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma	
	domiciliare;	
	- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali pre-	
	visti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande	
	nella materia;	
	- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolasti-	
	che e servizi ausiliari di collegamento;	
	5	

	- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari	
	per anziani, asili infantili e asili nido, centri di acco-	
	glienza, case protette, case albergo, case famiglia, consul-	
	tori, dormitori, mense e lavanderie;	
	- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e	
	di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto pre-	
	visto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di teleme-	
	dicina;	
	- attività di prevenzione del disadattamento e della disper-	
	sione scolastica; attività di recupero dei minori e dei gio-	
	vani a rischio di devianza o marginalità ed attività di o-	
	rientamento scolastico;	
	- attività per la promozione delle pari opportunità fra i	
	sessi;	
	- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tem-	
	po libero di: anziani, persone con disabilità, disadattati,	
	svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indi-	
	genti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro,	
	centri diurni, circoli culturali e ricreativi;	
	- gestione di iniziative finalizzate a contrastare le varie	
	forme di povertà compresa la gestione delle attività di rac-	
	colta e distribuzione di alimenti, bevande, altri beni desti-	
	nati alla cura della persona ed altre forme affini di solida-	
	rietà;	
	- servizio di segretariato sociale;	
	6	

	- servizio sociale professionale;	
	- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le di-	
	sposizioni di legge in materia;	
	- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con ir-	
	regolarità della condotta e disturbi del comportamento ali-	
	mentare e di apprendimento, assistenza domiciliare anche per	
	malati terminali;	
	- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recu-	
	pero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti	
	dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;	
	- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'a-	
	dozione nazionale ed internazionale;	
	- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli	
	ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neu-	
	ropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e	
	mentali;	
	- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;	
	- la costituzione di attività di raccolta e distribuzione di	
	alimenti, bevande, altri beni destinati alla cura della per-	
	sona (tipo Banco Alimentare) e la ridistribuzione di abiti,	
	mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.	
	B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, indu-	
	striali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In particolare curerà:	
	7	

	- la manutenzione e la sorveglianza di spazi e locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati territorialmente;	
	- la cura di parchi naturali, tecnologici - ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafulco, cura del sottobosco, ecc.);	
	- l'erogazione di visite guidate per comitive turistiche e scolastiche, su programmi specifici o anche in visite organizzate, per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale;	
	- la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;	
	- la promozione, valorizzazione, progettazione e gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architet-	
	8	

	tonico, ecologico e paesaggistico;	
	- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.;	
	- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;	
	- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;	
	- la gestione e promozione di attività sportive ricreative, ricettive, ristorative e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo, di strutture alberghiere ed extralberghiere con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago alla collettività tutta;	
	- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande, compresi prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici e fitoterapici;	
	- la promozione, la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);	
	- la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde;	
	- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;	
	9	

	- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione	
	dell'artigianato locale e al restauro in genere.	
	La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:	
	- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'ag-	
	giornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzio-	
	ne di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:	
	- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità or-	
	ganizzata;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale	
	svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti	
	di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di stu-	
	di e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;	
	- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e	
	burocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- la formazione di gruppi di lavoro qualificati per sopperi-	
	re a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministra-	
	tivi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e simi-	
	lari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uf-	
	fici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica	
	e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e sto-	
	rici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane in-	
	dirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente	
	10	

	connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà:	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne	
	sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali	
	della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le at-	
	tività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento de-	
	gli scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi fina-	
	lità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei	
	limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e parte-	
	cipazione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di	
	qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamen-	
	to aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscri-	
	zione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	11	

	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previ-	
	ste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	12	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	13	

	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente artico-	
	lo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	14	

	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci la-	
	15	

	voratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	16	

	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	17	

	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	c) dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla deci-	
	sione dei soci in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli Amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	18	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	19	

	artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qua-	
	lora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto	
	di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai re-	
	golamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel Rego-	
	lamento;	
	20	

d)	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
e)	che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f)	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di 15 giorni
21	

	dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di	
	Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine	
	appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto, fatto salvo quanto indicato	
	nell'articolo 11 in merito all'esclusione del socio.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	22	

	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	23	

25 di 47

26 di 47

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)		
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto		
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da		
quote trasferibili.		
Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota del valore		
minimo pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).		
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci		
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-		
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente		
previo gradimento dell'Organo amministrativo.		
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-		
to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-		
tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,		
il socio potrà vendere a chiunque.		
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare		
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-		
nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-		
to della comunicazione.		
Art. 19 (Deliberazione di emissione)		
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-		
sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:		
a) l'importo complessivo dell'emissione;		
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-		
gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-		
26		

28 di 47

	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	28	

	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	29	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sul-	
	la gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	30	

31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 24 (Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
Le decisioni dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
31	

	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R. inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax,	
	e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	32	

	L'Assemblea:	
	1) Approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	3) Delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	4) Procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	5) Procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	6) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	7) Approva i regolamenti interni;	
	8) Delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	9) Provvede alle modifiche dello Statuto;	
	10) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	11) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	33	

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci, persone giuridiche, potranno avere un massimo di 2 (due).

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

36 di 47

37 di 47

	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	38	

	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in cari-	
	ca fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	39	

	strativo, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale quale	
	organo di controllo.	
	L'assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale in que-	
	sto caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplen-	
	ti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei re-	
	quisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, e-	
	sercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno es-	
	sere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	40	

di legge.	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art. 38 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
41	

operazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio

sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	44	

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto essere osservati:

a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-

tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

F.TO: ZIULU ORIETTA,

" FRANCESCO PROIETTI;

" MAURO LORENZETTI;

" MARINELLA ALESSANDRELLI LESANDRELLI;

" MARTA BOLLETTA;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

47 di 47